

Allegato C del n. 18.470/7.028 di rep.

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata - Domiciliazione

Art. 1

Denominazione

1.1. È costituita una società per azioni denominata
"innovative-RFK S.p.A."

senza vincoli di rappresentazione grafica.

1.2 La società potrà essere denominata in breve anche i-RFK S.p.A.

Art. 2

Oggetto

2.1 La società ha per oggetto in via principale lo svolgimento delle seguenti attività, previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni, concessioni o visti prescritti dalle vigenti leggi:

- servizi di consulenza imprenditoriale e pianificazione aziendale e precisamente: di consulenza gestionale e direzionale, in materia di politica e strategia aziendale e di pianificazione, organizzazione, efficienza e controllo, di sviluppo e ristrutturazione aziendale; servizi di consulenza in materia di gestione del marketing; il tutto con particolare riguardo alle *start-up* e PMI innovative;

- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese, in particolare con riferimento alle *start-up* e PMI innovative, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 del codice civile, quale altra società di capitali che investe prevalentemente in *start-up* innovative (ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera f del Decreto Interministeriale del 25 febbraio 2016) e PMI Innovative (anche ai sensi del DM dell'Economia e delle Finanze del 7 maggio 2019), al solo fine di conseguire gli scopi sociali delle società partecipate e con l'obiettivo di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento del valore nel lungo periodo delle società partecipate attraverso l'esercizio dei propri diritti sociali e parasociali. Nello svolgimento della predetta attività la società non è tenuta al rispetto di alcun vincolo specifico e predeterminato in relazione alle modalità o ai criteri per l'investimento del proprio patrimonio, quali, ad esempio, eventuali limiti di concentrazione, il ricorso o meno alla leva finanziaria secondo criteri predefiniti, il raggiungimento di eventuali obiettivi di rendimento *target*, l'eventuale ciclo temporale degli investimenti, i settori economici di riferimento, il livello di indebitamento, o la situazione contabile/finanziaria/economica delle società partecipate.

- organizzazione di corsi di formazione professionale per enti e privati;

- servizi elaborazione e gestione dati statistici, per conto di enti e privati.

Il tutto nei limiti e con l'osservanza della normativa vigente e con l'espressa esclusione delle attività riservate.

2.2 La società può compiere, in Italia e all'estero, tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale (con esclusione espressa delle attività di cui al d. lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 - incluse quelle di gestione collettiva del risparmio), e quindi, al solo fine di conseguire gli scopi sociali, in modo non esclusivo, e non nei confronti del pubblico, tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58), ipotecarie ed immobiliari compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione e l'affitto attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive;
 - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonché di leasing passivo) con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
 - prestare avalli e fidejussioni e ogni altra garanzia reale anche a favore di terzi;
 - concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di società controllanti, controllate e collegate (ai sensi dell'art. 2359 del codice civile) e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia.
- 2.3 La società intende avvalersi di tutte le agevolazioni di natura fiscale, previdenziale e finanziaria, previste dalle leggi emanate ed emanande dalla U.E., dallo Stato e dalla Regione e/o da ogni altro ente o Istituto di diritto pubblico.

Art. 3

Sede

3.1 La Società ha sede in Milano.

3.2 La sede sociale potrà essere trasferita solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

3.3 Potranno essere istituite o soppresse, in Italia, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'Organo Amministrativo.

3.4 Potranno essere istituite o soppresse, all' estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, con delibera dell'Assemblea dei Soci.

Art. 4

Durata

4.1 La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata.

Art. 5

Domiciliazione

5.1 Per i rapporti con la Società, il domicilio dei Soci è quello risultante dal Libro Soci. Nel Libro Soci potrà essere indicato, ove comunicato, anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica di ciascun Socio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Libro Soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

5.2 Per i rapporti con la Società, il domicilio degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, se nominato, è quello risultante all'atto della loro nomina o quello successivamente comunicato a mezzo di lettera raccomandata.

TITOLO II

Capitale - Azioni

Art. 6

Misura del Capitale

6.1 Il capitale sociale è di Euro 8.791.520,00 (ottomilionisettecentonovantunomilacinquecentoventi virgola zero zero), diviso in n. 8.791.520 (ottomilionisettecentonovantunomilacinquecentoventi) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

6.2 L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 9 giugno 2020 ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione delle seguenti facoltà da esercitarsi, entro il termine di cinque anni dalla data della presente delibera, e pertanto fino al 9 giugno 2025, e fino a un importo massimo di Euro 10.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo:

a) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale, mediante emissione di azioni ordinarie e/o warrant (i) da offrire in opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese o (ii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni o i warrant presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, ovvero ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, primo periodo, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale, conferendo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere warrant e/o di abbinare warrant alle azioni, gratuitamente o meno, che daranno diritto a sottoscrivere azioni della Società;

ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) o i criteri per determinarlo e il godimento delle azioni ordinarie; (b) in caso di delibere di aumento di capitale che prevedano l'esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (c) stabilire il termine per l'esercizio dei warrant e la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (d) in caso di delibere di emissione di warrant con o senza esclusione del diritto di opzione, e di delibere di aumento di capitale a servizio dell'emissione di warrant, in abbinamento o meno a altri strumenti finanziari della Società, stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso l'eventuale prezzo di sottoscrizione, il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio o i criteri per determinarlo, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega; (e) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su AIM Italia o su un sistema multilaterale di negoziazione europeo; (f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;

b) ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, a emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, anche cum warrant, in una o più volte, da offrire in opzione agli aventi diritto,

ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare gli strumenti finanziari presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, con conseguente aumento di capitale, in una o più volte e in via scindibile, a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione o a servizio degli eventuali warrant abbinati;

ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega; (d) in caso di emissione di prestiti obbligazionari con esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni nel rispetto delle procedure e dei limiti previsti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (e) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di addivenire alla eventuale quotazione delle obbligazioni convertibili; (f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;

c) per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: (i) il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua tranche), anche al servizio di eventuali warrant o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant) emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo innovative-RFK S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando il limite costituito dal valore minimo del patrimonio netto consolidato per azione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni e le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili;

d) l'assemblea straordinaria degli azionisti ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse”;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle presenti deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse.

Art. 7

Azioni - Diritto di voto - Trasferimento di azioni

7.1 Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.

7.2 Le azioni sono indivisibili; in caso di comproprietà si applicano le disposizioni di legge.

7.4 Ciascuna azione dà diritto ad un voto.

7.5 Le azioni sono liberamente trasferibili.

7.6 Le azioni sono nominative sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

7.7 Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, con particolare riferimento al sistema multilaterale di negoziazione denominato *Euronext Access* gestito ed organizzato da *Euronext Paris* in base al relativo regolamento applicabile (*Euronext Access Rule Book*).

Art. 8

Variazioni del Capitale

8.1 Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

Si possono emettere in occasione dell'aumento di capitale azioni privilegiate, postergate, correlate, senza diritto di voto o con diritto di voto limitato, ed in genere aventi diritti diversi

da quelle in circolazione, con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci, da adottarsi secondo le maggioranze di cui al successivo art. 17.

8.2 L'Assemblea straordinaria può delegare al Consiglio di Amministrazione i poteri per realizzare il deliberato aumento di capitale, anche nelle ipotesi di esclusione del diritto di opzione, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

8.3 A carico dei Soci in ritardo nei versamenti richiesti dal Consiglio di Amministrazione decorrerà l'interesse in ragione annua del cinque per cento fermo il disposto dell'art. 2344 Codice Civile.

8.4 Con delibera dell'Assemblea straordinaria, da adottarsi secondo le maggioranze di cui al successivo art. 17, si potrà procedere alla riduzione del capitale sociale indicandone le ragioni e le modalità, con diritto di recesso dei Soci assenti, astenuti o dissenzienti, da esercitarsi secondo quanto disposto al successivo art. 10.

8.5 L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione ai Soci di determinate attività sociali o di quote di altre aziende, nelle quali la società abbia partecipazione.

Art. 9

Strumenti finanziari

9.1 L'Assemblea straordinaria può deliberare, con le maggioranze di cui al successivo art. 17, l'emissione di strumenti finanziari a favore dei dipendenti della società o di eventuali società controllate, forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi.

9.2 Tali strumenti finanziari non potranno essere imputati a capitale.

Art. 10

Recesso

10.1 Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i Soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge ovvero dallo statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- h) la proroga del termine;
- i) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di titoli azionari;

10.2 Hanno inoltre diritto di recedere i soci assenti o dissenzienti alla delibera di riduzione volontaria del capitale sociale ed i soci nelle ipotesi di cui all'art. 24, comma 1, lett. a) del Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali *on-line* adottato dalla Consob con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successivamente modificato con delibere n. 19520 del 24 febbraio 2016, n. 20204 del 29 novembre 2017, n. 20264 del 17 gennaio 2018, n. 21110 del 10 ottobre 2019 e n. 21259 del 6 febbraio 2020, per tre anni dalla conclusione dell'offerta sul portale (o per il diverso termine risultante in seguito dalla suddetta normativa applicabile).

10.3 Il recesso sarà esercitato secondo i termini e le modalità di legge (art. 2437-*bis* codice civile) con rimborso del valore effettivo delle azioni, da determinarsi con i criteri di cui

all'art. 2437-ter codice civile.

10.4 Le azioni del Socio recedente saranno offerte in opzione dagli Amministratori agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute e, solo qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli Amministratori potranno collocarle presso terzi.

In caso di mancato collocamento, le azioni del recedente verranno rimborsate mediante acquisto da parte della Società, con utilizzo delle riserve disponibili.

In caso d'impossibilità di liquidazione, essendo assenti utili o riserve disponibili, si dovrà prima procedere alla riduzione del capitale sociale e, se lo stesso dovesse ridursi al di sotto dei limiti di legge, si dovrà procedere allo scioglimento della società.

Articolo 10-bis

Sottoscrizione Di Patti Parasociali

10-bis.1 In caso di sottoscrizione di patti parasociali i soci si impegnano a comunicare i suddetti patti alla società e a rendere disponibile all'organo amministrativo una copia integrale dei patti parasociali sottoscritti affinché gli stessi vengano pubblicati sul sito internet della società.

TITOLO III

Assemblee

Art. 11

Convocazione

11.1 L'Assemblea degli azionisti, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dall'Organo Amministrativo nei modi e termini di legge, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio di uno stato membro dell'Unione Europea.

11.2 La convocazione dell'Assemblea è fatta con pubblicazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, dell'avviso contenente ogni indicazione prevista dalla normativa applicabile, sul sito internet della Società oltre che sul quotidiano "Il Sole 24 H" o "Il Corriere della sera" o "Italia Oggi" e secondo le ulteriori modalità di pubblicazione inderogabilmente previste dalla legge e dai regolamenti per assicurare una sufficiente e tempestiva pubblicità delle proposte di deliberazione ai fini della raccolta e dell'esercizio delle deleghe di voto.

Nell'avviso può essere fissato altro giorno per la eventuale seconda convocazione. L'Assemblea straordinaria, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per deliberare, può essere nuovamente convocata, entro 30 giorni.

11.3 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Tale termine può essere elevato dal Consiglio di Amministrazione sino a centottanta giorni, quando particolari esigenze lo richiedano.

11.4 L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 12

Modalità di funzionamento dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci; ovvero, da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

12.2 L'Assemblea nomina un segretario ai sensi di legge. Nei casi previsti dalla legge o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dal Presidente, nel qual caso non è necessario l'intervento del segretario.

12.3 Le deliberazioni delle assemblee devono constare da verbali indicanti:

- a) la data dell'Assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità ed i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti (anche mediante allegato);
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 13

Intervento - Deliberazioni

13.1 Per l'intervento, la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione ed eventualmente nelle successive, valgono le norme di legge, come da successivi articoli 16 e 17.

13.2 È ammessa la possibilità che l'Assemblea sia tenuta per audio o video o tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento degli eventi ed esprimere tempestivamente la propria opinione ed il proprio voto. Delle modalità di svolgimento dell'Assemblea dovrà essere dato atto nel verbale.

13.3 È ammesso il voto per corrispondenza, da attuarsi con le modalità di legge; in tale caso, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai Soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne tempestivamente visione prima di esprimere il proprio voto.

Art. 14

Modalità di voto

14.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Art. 15

Rappresentanza

15.1 I Soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

I requisiti, termini e modalità per la raccolta e l'esercizio delle deleghe di voto sono regolati dalla normativa vigente.

15.2 La delega non può essere rilasciata per più assemblee; il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

15.3 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o di amministrazione della società o delle società controllate.

Art. 16

Assemblea ordinaria: determinazione dei *quorum*

16.1 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

16.2 L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque

sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 17

Assemblea straordinaria: determinazione dei *quorum*

17.1 L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

17.2 In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

17.3 E' richiesto il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione;
- c) lo scioglimento anticipato;
- d) la proroga della durata;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g) l'emissione di azioni privilegiate.

TITOLO IV

Amministrazione

Art. 18

Organo Amministrativo

18.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione formato di un numero di componenti variabile da 3 (tre) a 7 (sette), anche non soci.

18.2 Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono al termine dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono rieleggibili.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà riconoscere agli amministratori un compenso ed una indennità di fine mandato ovvero un gettone di presenza ai sensi di legge applicabile.

18.3 L'Assemblea provvede alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio e alla loro nomina sulla base di liste di candidati elencati mediante un numero progressivo, stabilendone la durata in carica e con indicazione di quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti per i membri degli Organi di controllo ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. TUF).

18.4 L'azionista che (i) sia una persona giuridica, con soci persone fisiche, holding di investimenti in aziende e imprese operative, (ii) titolare di un numero di azioni con diritto di voto non inferiore a 200.000 (duecentomila) e (iii) che le posseda in via continuativa da non meno di 18 (diciotto) mesi, ha il diritto diverso di presentare una lista di candidati per il Consiglio di Amministrazione (la "lista"). Nel caso l'assemblea dei soci voti un'altra lista di candidati, almeno un componente del Consiglio di Amministrazione deve essere scelto

tra i candidati espressi dalla suddetta "lista" e nel caso venga eletto solo un consigliere dalla predetta "lista" questo prenderà la funzione di Amministratore Delegato.

18.5 I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli Organi di controllo con il Regolamento emanato dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. TUF).

18.6 Le liste possono essere presentate da azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto o comunque titolari del diritto di voto, rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie o alla diversa misura stabilita dalle normative applicabili tempo per tempo.

18.7 Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Almeno ventuno giorni prima di detta data le liste devono essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, pubblicate sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalle normative applicabili tempo per tempo.

Ciascun candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti di onorabilità e, per almeno due di loro, di indipendenza, nonché le informazioni sugli incarichi ricoperti dai candidati e sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi e sui soci presentatori delle liste.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

18.8 Risulteranno eletti, nel rispetto del numero di componenti fissato dall'Assemblea e secondo il numero progressivo, i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, fermo quanto previsto in ordine al diritto diverso di cui all'art. 18.4 e che almeno uno dei componenti è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

18.9 Nel caso vengano meno i requisiti richiesti dalla legge e/o dallo Statuto, l'amministratore deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e decade dalla carica.

Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli Amministratori sono regolate a norma di legge.

Peraltro, qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero consiglio si intenderà dimissionario e dovrà convocare al più presto l'Assemblea per le nuove nomine.

Art. 19

Cariche sociali

19.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora l'Assemblea non vi abbia provveduto, elegge fra i suoi componenti un Presidente e, se lo ritiene opportuno, un Vice Presidente.

Può altresì nominare un amministratore delegato.

19.2 La delega sarà rilasciata in conformità a quanto disposto dalla legge, in particolare non potranno essere delegati la redazione del bilancio, la facoltà concessa dall'Assemblea al

Consiglio di aumentare il capitale sociale, le riduzioni del capitale per perdite, la reintegrazione del capitale per perdite, la redazione del progetto di fusione e/o di scissione. All'atto della nomina, o successivamente, saranno determinati i poteri delegati.

19.3 L'amministratore delegato dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni centottanta giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli Amministratori potranno chiedere in qualsiasi momento all'amministratore delegato tutte le informazioni relative alla gestione della società, ritenute utili o necessarie.

19.4 Il Consiglio può pure nominare un segretario, scelto anche all'infuori dei suoi componenti.

Art. 20

Riunioni del Consiglio

20.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della società od altrove, purché nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea, su convocazione del Presidente, o di chi ne fa le veci, di sua iniziativa o su richiesta di uno o più dei suoi componenti da farsi con comunicazione scritta trasmessa via fax, telegramma o posta elettronica o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio di ciascuno degli Amministratori e dei Sindaci effettivi. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso minore, in ogni caso non inferiore a 24 ore.

20.2 È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio o video o tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di esprimere il voto; verificatisi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.

20.3 L'amministratore in conflitto di interessi deve darne notizia agli altri Amministratori e deve astenersi se ha poteri di delega, fermo restando il disposto dell'art. 2391 codice civile.

20.4 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di rinuncia a presiedere la riunione alla quale partecipa, dal Vice Presidente, oppure dall'amministratore delegato, se nominati; in mancanza, dall'amministratore designato dal Consiglio stesso.

Art. 21

Deliberazioni del Consiglio

21.1 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, e delle relative deliberazioni, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

21.2 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale.

21.3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

21.4 Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali sottoscritti dal Presidente della riunione e/o dal segretario della riunione.

Art. 22

Poteri del Consiglio

22.1 Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nessuno escluso od eccettuato, tranne soltanto quanto riservato per legge alla competenza dell'Assemblea.

22.2 Spetta, inoltre, agli Amministratori la competenza per deliberare:

- . il trasferimento della sede sociale all'interno dello stesso Comune;
- . l'istituzione, la modifica o la soppressione di dipendenze in Italia;
- . la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- . l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- . la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-*bis* e 2506-*ter* ultimo comma Codice Civile;
- . l'emissione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 2410 del codice civile o comunque di strumenti finanziari di debito, anche destinati alla emissione su piattaforme per la raccolta di capitali tramite portali on-line e/o alla negoziazione in mercati, restando necessaria la preventiva delega dell'assemblea straordinaria per l'emissione di obbligazioni convertibili ai sensi dell'articolo 2420 *ter* del Codice Civile.

Art. 23

Rappresentanza legale

23.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, nonché il Vice Presidente e l'Amministratore delegato, se nominati, hanno disgiuntamente tra loro la rappresentanza legale della società in giudizio e per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti dall'Assemblea o dal Consiglio.

23.2 I limiti dei poteri degli Amministratori non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Possono anche essere nominati procuratori per singoli atti o categorie di atti.

TITOLO V

Controllo della società

Art. 24

Sindaci e Revisori

24.1 Il Collegio Sindacale esercita il controllo sulla gestione e, nello svolgimento delle sue funzioni, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

La Società potrà in ogni caso autorizzare i Sindaci a valersi di ausiliari ai sensi dell'art. 2403-*bis*, 4° comma Codice Civile, affidando le relative incombenze a singoli professionisti o società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.

24.2 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti ed il Presidente del Collegio è nominato dai Soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio.

24.3 Tutti i Sindaci devono essere revisori iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

24.4 Il Collegio Sindacale resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

24.5 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori istituito presso il Ministero della Giustizia, secondo quanto previsto dall'art. 2409-*bis* 1° comma Codice Civile.

Qualora la società dovesse ricorrere al mercato del capitale di rischio, la nomina potrà essere affidata solo ad una società di revisione.

24.6 La revisione legale dei conti, ove ricorrono i presupposti, potrà essere assegnata al Collegio Sindacale.

Art. 25

Nomina e Retribuzione

25.1 La nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero massimo di tre candidati per l'elezione dei Sindaci effettivi e di due candidati per l'elezione dei Sindaci supplenti, tutti contrassegnati da un numero progressivo, secondo le procedure di cui ai successivi commi.

25.2 Le liste possono essere presentate da azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto o comunque titolari del diritto di voto, rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie o alla diversa misura stabilita dalle normative applicabili tempo per tempo.

25.3 Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. Almeno ventuno giorni prima di detta data le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalle normative applicabili tempo per tempo.

Ciascun candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente. Inoltre le liste dovranno contenere informazioni sia sugli incarichi ricoperti dai candidati, sia sulle loro caratteristiche personali e professionali, sia infine sui soci presentatori. Questi ultimi devono precisare che non sussistono rapporti di collegamento rilevante (tra quelli previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob, delibera n. 11971/99 e successive modificazioni) tra soci di riferimento e di minoranza.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

25.4 Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che

hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

25.5 Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza azionaria.

25.6 In caso di sostituzione, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo subentra nell'incarico il supplente appartenente alla medesima categoria di provenienza del sindaco da sostituire.

25.7 I sindaci, dal momento dell'accettazione della carica, non possono ricoprire altri incarichi negli Organi di amministrazione e/o di controllo oltre i limiti al cumulo degli incarichi stessi, stabiliti dalla normativa vigente applicabile per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati o con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. TUF).

25.8 Nel caso vengano meno i requisiti richiesti dalla legge e/o dallo Statuto il sindaco decade dalla carica.

25.9 I sindaci uscenti sono rieleggibili.

TITOLO VI

Bilancio ed utili

Art. 26

Esercizio Sociale

26.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 27

Ripartizione degli utili

27.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale sono così ripartiti:

- 5% alla riserva legale, fino a quando essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo agli azionisti, salvo diversa assegnazione o distribuzione deliberata dall'Assemblea e salvi i diritti patrimoniali riconosciuti ad eventuali titolari di categorie particolari di azioni o di strumenti finanziari.

Art. 28

Finanziamento della Società

28.1 I Soci potranno finanziare la Società a titolo oneroso o gratuito con l'osservanza delle norme sulla raccolta del risparmio tra il pubblico, nei limiti e con criteri determinati dal Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio giusta il Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e sue eventuali modificazioni o integrazioni.

28.2 Il rimborso dei finanziamenti dei Soci che dovessero, eventualmente, esercitare un'attività di direzione e coordinamento, fatti a favore della Società in conseguenza del rapporto sociale è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 2497-*quinquies* e 2467 Codice Civile.

28.3 La società potrà finanziarsi anche mediante emissione di strumenti finanziari di cui all'art. 9 del presente statuto.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Art. 29

Scioglimento

29.1 La liquidazione della Società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

29.2 La Società dovrà sciogliersi anche qualora, a causa del recesso di uno o più Soci, si debba ridurre il capitale al di sotto dei limiti di legge.

29.3 L'assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

Art. 30

Competenza giurisdizionale

30.1 La società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria della sede legale.

Art. 31

Rinvio alle norme di legge

31.1 Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

31.2 In caso di contrasto tra le norme dell'atto costitutivo e quelle del presente statuto prevalgono queste ultime.

F.to Massimo Laccisaglia

Amedeo Venditti Notaio (l. s.)